



Il Prefetto della Provincia di Firenze

Fasc. fasc. 4580/25

VISTI gli artt. 142 e segg. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del Codice della Strada;

VISTO il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168, recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale", che all'art. 4, così come modificato dall'art. 49 c. 5 *undecies* del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", stabilisce che sulle strade di cui all'art. 2, comma 2 C.d.S. di tipo A (autostrade) e di tipo B (strade extraurbane principali), gli Organi di Polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 del 148 e 176 C.d.S. e che i predetti dispositivi *"possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto"*;

CONSIDERATO pertanto che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 120/2020, l'autorizzazione prefettizia alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità può essere rilasciata su tutte le tipologie di strade o su tratti di esse, a prescindere dalla presenza di elementi di caratterizzazione delle strade quali, ad esempio, banchine, spazi spartitraffico, cigli e margini stradali;

VISTA la Circolare del Ministro dell'Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, recante "Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali";

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 in data 13 giugno 2017, concernente "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTA la legge n. 168/2002 e, in particolare, gli artt. 2, comma 4, e 4 della stessa;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno emanato in data 11 aprile 2024, recante "Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del codice della strada" e l'allegato A, concernente i requisiti dei tratti di strada dove è possibile la collocazione delle postazioni, quali l'elevato tasso di incidentalità e la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata per le condizioni strutturali, plano-altimetriche, di scarsa visibilità e di traffico, nonché i requisiti dei tratti delle strade extraurbane, ove il limite di velocità non può essere inferiore di oltre 20 km/h a quello previsto per il tipo di strada salvo deroga, e i requisiti dei tratti delle strade urbane, ove l'ente proprietario deve effettuare una preventiva valutazione in ordine alla predisposizione, in via preferenziale e alternativa, di dossi artificiali per ridurre la velocità;

VISTO che, ai sensi dell'art. 3 del citato D.M. 11 aprile 2024, le postazioni possono essere collocate previa valutazione dell'ente proprietario della strada;

VISTO il decreto prefettizio prot. 128621 del 7 luglio 2023 con il quale veniva autorizzata la postazione per il rilevamento automatico della velocità nel territorio del **Comune di LONDA** sita sulla SP n. 556 al km 2+423 loc. Filipponi in modalità bidirezionale;



Il Prefetto della Provincia di Firenze

VISTA la relazione della Polizia Municipale di Londa in data 27 febbraio 2025, attestante la rispondenza della postazione ai requisiti di cui al citato D.M. dell'11 aprile 2024, con la quale si chiede il rinnovo dell'autorizzazione,

ESAMINATA la documentazione prodotta con l'istanza e, in particolare, la relazione concernente i dati in ordine al tasso di incidentalità;

VISTO il parere favorevole reso a seguito del sopralluogo sulla strada interessata, effettuato dalla Polizia stradale di Firenze e pervenuto in data 2 luglio 2025;

VISTO il nulla-osta dell'Ente proprietario della strada Città Metropolitana prot. n. 4267 del 25 giugno 2025;

CONSIDERATO che, pur trattandosi di strada extraurbana con limite di km 50/h, inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello generalizzato per il tipo di strada, pari a 90 km/h, la deroga ai sensi del D.M. dell'11 aprile 2024 -Allegato A punto 2.3.1 - è giustificata dalla presenza di abitazioni e attraversamenti pedonali,

RITENUTO, pertanto, di rinnovare l'autorizzazione della postazione fissa per il controllo automatico della velocità da remoto sulla SP n. 556 al km 2+423 loc. Filipponi in modalità bidirezionale,

DECRETA

È individuata nel territorio **del Comune di LONDA** la seguente strada per il posizionamento di apparecchiatura di rilevamento della velocità automatica da remoto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2002, n. 168, e dell'articolo 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120:

-S.P. 556 al km 2+423 Loc. Filipponi in modalità bidirezionale.

L'avviso della presenza dei dispositivi in oggetto potrà essere data con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (es. pannelli a messaggio variabile, idonei segnali stradali di indicazioni, etc.) e dovrà essere conforme alle norme vigenti, con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità.

Il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di emissione.

Il Comando della Polizia Municipale di Londa è incaricato della esecuzione e della massima diffusione del presente provvedimento.

Firenze, data del protocollo

MD

D'Ordine del Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(Pitaro)